

SEZIONE I.....	6
TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO.....	6
ART. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)	6
TITOLO II MISURE PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE	6
ART. 2. (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)	6
ART. 3. (Mutui prima casa)	6
ART. 4. (Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)	7
TITOLO III RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO	7
CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE	7
ART. 5. (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)	7
ART. 6. (Misure fiscali per il welfare aziendale)	7
ART. 7. (Detassazione dei premi di risultato)	8
ART. 8. (Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)	8
ART. 9. (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere).....	8
CAPO II MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E DI RINNOVO DEI CONTRATTI.....	9
ART. 10. (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024).....	9
TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E MISURE PER LA LOTTA ALL’EVASIONE	10
CAPO I MISURE IN MATERIA DI ENTRATE E DI CIRCOLAZIONE DEI BENI E DEI VALORI NOMINALI	10
ART. 11. (Misure in materia di imposte)	10
ART. 12. (Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)	11
ART. 13. (Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)	11
ART. 14. (Tax credit cinema)	13
ART. 15. (Misure per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)	16
ART. 16. (Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti).....	17
CAPO II MISURE PER LA LOTTA ALL’EVASIONE	17
ART. 17. (Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico)	17
ART. 18. (Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)	17
ART. 19. (Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea)	19
ART. 20. (Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)	19

ART. 21. (Misure in materia di variazione dello stato dei beni)	20
ART. 22. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).....	21
ART. 23. (Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari).....	24
CAPO III MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI	26
ART. 24. (Misure in materia di rischi catastrofali).....	27
ART. 25. (Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)	28
TITOLO V LAVORO, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE SOCIALI	36
CAPO I LAVORO E POLITICHE SOCIALI	36
ART. 26. (Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).....	36
ART. 27. (Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi).....	36
ART. 28. (Disposizioni in materia di regime previdenziale nel settore dell'intermediazione nel commercio)	38
ART. 29. (Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)	38
ART. 30. (Misure di flessibilità in uscita)	39
ART. 31. (Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)	40
ART. 32. (Adeguamento delle speranze di vita).....	42
ART. 33. (Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare).....	42
ART. 34. (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)	43
ART. 35. (Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)	44
CAPO II FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI INTERVENTO IN MATERIA SOCIALE	45
ART. 36. (Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido).....	45
ART. 37. (Misure in materia di congedi parentali)	45
ART. 38. (Decontribuzione delle lavoratrici con figli)	46
ART. 39. (Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE).....	46
ART. 40. (Misure in materia sociale)	46
CAPO III DISABILITÀ.....	47
ART. 41. (Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità).....	47
TITOLO VI SANITÀ.....	48
CAPO I MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO.....	48
ART. 42. (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale).....	48
ART. 43. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)	48
ART. 44. (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica).....	50
ART. 45. (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)	50
ART. 46. (Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa).....	51
ART. 47. (Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati).....	52
ART. 48. (Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)	52
ART. 49. (Finanziamento per aggiornamento dei LEA).....	52

ART. 50. (Contributo al servizio sanitario nazionale).....	52
ART. 51. (Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale)	54
TITOLO VII CRESCITA E INVESTIMENTI.....	55
CAPO I MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE.....	55
ART. 52. (Misure a sostegno del credito alle esportazioni)	55
ART. 53. (Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno).....	56
ART. 54. (Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)	58
ART. 55. (Misure in favore delle imprese).....	58
CAPO II MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DELLA RICERCA NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI CULTURA	58
ART. 56. (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green).....	59
ART. 57. (Norma su fondi investimenti e nuovi interventi).....	62
ART. 58. (Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche).....	63
ART. 59. (Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana).....	63
ART. 60. (Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)	64
ART. 61. (Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca).....	64
ART. 62. (Borse di studio per l'Erasmus italiano).....	65
ART. 63. (Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)	65
ART. 64. (Agenda SUD)	67
ART. 65. (Misure in materia di beni culturali).....	68
TITOLO VIII MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE.....	69
CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE.....	69
ART. 66. (Concorso delle Forze armate per Strade sicure 2024-2025 e stazioni sicure 2024).....	69
CAPO II MISURE PER L'IMMIGRAZIONE	69
ART. 67. (Misure in materia di immigrazione)	69
TITOLO IX GIUSTIZIA	70
ART. 68. (Misure in materia di magistratura onoraria).....	70
TITOLO X MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E A ORGANISMI INTERNAZIONALI	72
CAPO I MISURE IN MATERIA DI DIPLOMAZIA DELLA CRESCITA.....	72
ART. 69. (Fondo italiano per la cooperazione orizzontale per l'Africa).....	72
CAPO II MISURE IN FAVORE DELL'UCRAINA	73
ART. 70. (Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina).....	73
ART. 71. (Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)	74
ART. 72. (Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)	74

TITOLO XI MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE	74
ART. 73. (Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)	74
ART. 74. (Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)	75
ART. 75. (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)	77
ART. 76. (Fondo per le emergenze in agricoltura)	79
TITOLO XII ENTI TERRITORIALI.....	79
CAPO I REGIONI.....	79
ART. 77. (Norme per l'attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)	79
ART. 78. (Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)	80
ART. 79. (Ripiano disavanzo).....	80
ART. 80. (Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)	83
CAPO II ENTI LOCALI	84
ART. 81. (Patti con i Comuni)	84
ART. 82. (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)	85
ART. 83. (Contributi progettazione enti locali).....	85
ART. 84. (Interventi per il Giubileo)	85
ART. 85. (Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)	86
ART. 86. (Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)	87
ART. 87. (Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)	90
TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E FINALI	91
CAPO I FONDI.....	91
ART. 88. (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)	91
ART. 89. (Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)	91
CAPO II REVISIONE DELLA SPESA.....	92
ART. 90. (Misure in materia di revisione della spesa)	92
CAPO III ENTRATA IN VIGORE	94
ART. 91. (Entrata in vigore).....	94
SEZIONE II - SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE.....	96
ALLEGATI ALLA SEZIONE I	97
Allegato I (Articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)	97
Allegato II Articolo 11, comma 3 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)	98
Allegato III Articolo 26 (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)	98

Allegato IV Articolo 52, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green) 100

Sezione I

Titolo I

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati **nell'allegato I** annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Titolo II

Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

ART. 2.

(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.
4. Per le finalità di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifeinanziata nella misura di 2.231.000 euro **per l'anno 2024**, a valere sulle risorse del **Fondo** di cui al comma 1.
5. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di **15 milioni** di euro per l'anno 2024.

ART. 3.

(Mutui prima casa)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2024.

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori **282 milioni di euro per l'anno 2024**.

ART. 4.

(Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è riconosciuto anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa massima di 400 milioni di euro per l'anno 2024.

2. A quota parte degli oneri derivanti dal **comma 1**, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

3. Per le finalità di cui al comma 1, un importo pari a **200 milioni** di euro per l'anno 2024 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

Titolo III

Riduzione della pressione fiscale e misure in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego

Capo I

Riduzione della pressione fiscale

ART. 5.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 6.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Il limite di cui al **comma 1**, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

ART. 7.

(Detassazione dei premi di risultato)

1. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

ART. 8.

(Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.

2. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 9.

(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni

lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta **2023**, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno **2023**. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Per l'attuazione del presente articolo è valutata la spesa di 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Capo II

Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti

ART. 10.

(Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, commi 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono incrementati a decorrere dal 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 1. Le disposizioni di cui comma 2 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Titolo IV

Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione

Capo I

Misure in materia di entrate e di circolazione dei beni e dei valori nominali

ART. 11.

(Misure in materia di imposte)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024».

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, i numeri 1-*quinquies*) e 1-*sexies*) sono soppressi;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

1) il numero 65) è sostituito dal seguente: «65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. *ex* 19.02);»;

2) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente: «114-*bis*) prodotti assorbenti, e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 3 le parole: «per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024 in 29,30 euro per 1.000 sigarette» e le parole: «e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette»;

2) al comma 5, lettera c), le parole: «euro 140 il chilogrammo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2024 e euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

3) al comma 6 le parole: «la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025»;

b) all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole: «e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e al 42 per cento dal 1° gennaio 2026»;

c) all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, dopo le parole: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023», sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026».

ART. 12.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-*bis*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2023.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 16 per cento.

ART. 13.

(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie,

agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma:

1) al primo periodo, le parole «o il donatario» sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione dei conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2652»;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri.»;

4) dopo il terzo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.»;

b) all'articolo 562 le parole «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

«Art. 563

(Effetti della riduzione della donazione)

La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi al quali il donatario ha alienato a titolo oneroso gli immobili donati fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione a titolo oneroso di beni mobili, salvo quanto previsto dal n. 1 dell'articolo 2690.».

d) all'articolo 2652, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), dopo le parole: «dall'articolo 524» sono aggiunte le seguenti: «e le domande di riduzione delle donazioni» e dopo le parole «iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «purché, quanto alle domande di riduzione delle donazioni, i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso»;

2) il numero 8 è sostituito dal seguente: «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;

e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente

legge. Alle successioni aperte in data anteriore a quella di cui al primo periodo continuano ad applicarsi gli articoli ivi indicati nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificano e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

ART. 14.
(Tax credit cinema)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 13, comma 5, le parole «fra le tipologie di contributi» sono sostituite dalle seguenti: «fra tutte o alcune delle tipologie di contributi»;
 - b) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Il decreto di all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:
 - a) per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità di prevedere aliquote diverse in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;
 - b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell'aliquota in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.»;
 - c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per

cento.»;

d) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21.»;

e) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole «, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,» sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole «il beneficio può essere riconosciuto» sono aggiunte le seguenti «, in particolare,»;

f) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal secondo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.»;

2) dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

«5-*ter*. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.».

g) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera d-*bis*), dopo le parole «secondo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-*bis*), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

3. Il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»;

h) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, le parole «difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere» sono soppresse;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole da «quindici esperti» a «effettivamente sostenute» sono sostituite dalle seguenti: «una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*bis*.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»;

4) al comma 4, dopo le parole «medesimo decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»;

4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»;

i) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole «dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2,» sono soppresse;
- 2) al comma 2-*bis*, dopo le parole «all'impatto economico del progetto» sono aggiunte le seguenti: «da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*ter*.»;
- 3) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»;
- 4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»;
- 5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.».

ART. 15.

(Misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

1. All'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è sostituito dal seguente «È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.».
2. All'articolo 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-*bis* è inserito il seguente: «10-*ter*. L'istituto è il soggetto designato alla realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del precedente comma 10-*bis*) e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso.».
3. Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2, nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
4. Per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale può avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ART. 16.

(Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)

1. All'articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 87, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.»;

b) al comma 5 sostituire le parole «diverse da quelle di cui al comma 4» con le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 2-bis e di cui al comma 4».

Capo II

Misure per la lotta all'evasione

ART. 17.

(Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico)

1. Al fine di contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con modalità definite d'intesa, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

2. Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

3. L'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 e al comma 5, le parole «21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento»;

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: «5-*bis*. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora *intervengano* nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora *intervengano* nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera *b*), all'inizio, sono aggiunte le seguenti parole: «al di fuori delle ipotesi di cui alla successiva lettera *b-bis*)»;

2) dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: «*b-bis*) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli *interventi* agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo»;

b) all'articolo 68, comma 1:

1) al primo periodo, le parole «alle lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a*), *b*) e *b-bis*)»;

2) al secondo periodo, le parole «alla lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti:

«alle lettere *b*) e *b-bis*)»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli immobili di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene non si tiene conto di quelli relativi agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, agevolati nella misura del 110 per cento e per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Per i medesimi immobili di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 2 si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, di cui all'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità ivi previste.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a decorrere dalle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 19.

(Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)

1. Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, all'articolo 38-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 70».

ART. 20.

(Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con

apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

4. In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

5. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 1. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 1 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 21.

(Misure in materia di variazione dello stato dei beni)

1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in

atti nel catasto dei fabbricati.

2. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 1 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 22.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al capo II, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis

(Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione)

1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati ad una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le

caratteristiche, l'importo, la frequenza, la natura delle prestazioni professionali o operazioni instaurate o eseguite, il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati di cui al comma 1 per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati del gestore, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati di cui al comma 1 e al comma 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto ivi previsto, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali senza nessun ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità, la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e del comma 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di 10 anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

17. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 debbono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3.».

2. Al capo III, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231 nell'articolo 37, dopo il comma 2 è introdotto il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.».

ART. 23.

(Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento».
2. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le seguenti parole sono soppresse «, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva»;
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.
4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 15, primo periodo, le parole: «0,76 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,06 per cento»;
 - b) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: «20-bis L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche.».
5. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 9, comma 5, le parole: «costituzione o» sono sostituite dalla parola: «il»;
 - b) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono aggiunte le seguenti: «, quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento»;
 - c) Alla lettera d), del comma 7, dell'articolo 68, le parole: «25 per cento del» sono soppresse.
6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. «Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle presenti disposizioni.».

7. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49-*bis*, dopo le parole: «quadro RU della dichiarazione dei redditi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,»;

b) dopo il comma 49-*quater* è aggiunto il seguente: «49-*quinquies*. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.».

8. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni»;

b) la lettera b) è soppressa.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 decorrono dal 1° luglio 2024.

10. All'articolo 17, del decreto-legge 9 luglio 1997 n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»

«1-*ter*. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni

sul Lavoro può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.»;

b) al comma 2-*quater* le parole: «comma 15-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 15-*bis* e 15-*bis*.1».

11. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono definite l'entrata in vigore, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 7 e 10 e le relative modalità di attuazione.

12. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-*bis*.2 è aggiunto il seguente: «15-*bis*.3. I medesimi effetti di cui al comma precedente si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-*bis* e 15-*bis*.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75-*bis* è inserito il seguente: «Articolo 75-*ter* (Accesso alle informazioni e pignoramento telematico dei conti correnti). 1. Prima di procedere al pignoramento dei conti correnti rinvenienti dalla consultazione dell'archivio dei rapporti finanziari, l'agente della riscossione può, in fase stragiudiziale, accedere, mediante collegamento telematico diretto, alle informazioni relative alle disponibilità giacenti sui predetti conti correnti.

2. Se l'accesso di cui al comma 1 ha consentito di individuare crediti del debitore nella disponibilità di uno o più operatori finanziari, fermo quanto disposto dall'articolo 72-*quater*, l'agente della riscossione redige e notifica telematicamente al terzo, senza indugio, l'ordine di pagamento di cui all'articolo 72-*bis*, con le specifiche modalità informatiche stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La notifica dell'ordine di pagamento è effettuata, a pena di nullità, anche al debitore, con le modalità stabilite dall'articolo 26, non oltre trenta giorni dalla notifica al terzo.

3. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui al comma 2, sentite l'Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e l'Associazione Italiana dei Prestatori Servizi di Pagamento, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, anche ai fini dell'adozione, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Capo III

Misure in materia di assicurazioni

ART. 24.
(Misure in materia di rischi catastrofali)

(in verifica MIMIT)

1. Le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per gli eventi di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le eruzioni vulcaniche, i fenomeni di bradisismo, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

2. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1 si tiene conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

3. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall'IVASS che ne valuta la stabilità.

3. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, il contratto prevede un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) non superiore al 10-15 per cento per cento del valore dei beni assicurati) e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

5. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a erogare le sanzioni di cui al comma 6.

6. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.

7. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 1, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 4, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

8. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 6 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso di ogni somma e onere.

9. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 8, è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di [XXX] miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle coperture, come risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni

riconosciute alle stesse imprese di assicurazione. Per la gestione della sezione speciale del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate i premi incassati ai sensi del comma 5, al netto dei costi di gestione sostenuti dalla medesima SACE S.p.A. 10. Le disposizioni di cui commi da 1 a 9 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 25.

(Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Al Titolo XVI, dopo il Capo VI è inserito il seguente Capo VI-bis:

«Capo VI-bis

(Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita)

Art. 274-bis

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

- a) «Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita» o anche «Fondo»: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;
- b) «prestazioni protette»: diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;
- c) «imprese aderenti»: le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;
- d) «intermediari aderenti»: gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;
- e) «aderenti»: le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

Art. 274-ter

(Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.
2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono

fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente Capo.

4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.

5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 274-quater

(Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento eurounitario, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, entro il 31 dicembre 2033. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni con decreto del ministero dell'economia e delle finanze.
3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.
4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente Capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente Capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.

Art. 274-quinquies

(Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse)

1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento, se ciò è autorizzato dal Fondo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al cinquanta per cento dell'importo della dotazione finanziaria del Fondo; il loro pagamento può

essere richiesto nei casi previsti dallo statuto del Fondo.

2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese, e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione, i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,5 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento eurounitario.

3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati, e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermedie e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,4 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

5. L'IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

Art. 274-sexies

(Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine:

a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;

b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;

c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.

2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a:

a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a);

c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;

d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.

3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato, se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-*quinquies*, comma 4.

4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

a) a dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1; oppure

b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1 ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.

5. Finché il livello-obiettivo di cui all'articolo 274-*quater*, comma 1 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

Art. 274-septies

(Prestazioni protette ammissibili)

1. Il Fondo di Garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.

2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:

a) le prestazioni a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;

b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;

c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni sinistrate relative ai contratti di assicurazione sulla vita cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) nn. 2, 3, 4, 5.

Art. 274-octies

(Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa)

1. Il pagamento è effettuato entro 90 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo di garanzia assicurativo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto;

2. Il Fondo di garanzia può differire il pagamento nei casi:

a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto;

b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000,00 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.

4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo. 5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati,

beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.

Art. 274-novies

(Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita:
 - a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività;
 - b) effettua con regolarità, almeno ogni 5 anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies: a tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
 - c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa cui si riferisce la prestazione protetta;
 - d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale;
 - e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;
 - f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento;
 - g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.
2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.
4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo di garanzia assicurativo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art. 274-decies

(Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.

Art. 274-undecies

(Poteri dell'IVASS)

1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela dei degli aventi diritto a prestazioni assicurative, e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette:

- a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente Capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli *interventi* indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di *intervento*, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
- b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente Capo;
- c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;
- d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati *interessati* in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
- e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;
- f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche al fine di cui all'articolo 274-*quater*.

2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Art. 274-duodecies

(Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

1 Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.

2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'*intermediario* aderente l'esclusione.

3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.

4. La mancata adesione al Fondo, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'art. 274-*ter*, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.

Art. 274-terdecies
(Interventi finanziati su base volontaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.

Articolo 274-quaterdecies
(Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita)

1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del fondo di cui all'articolo 274-sexies.

2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.

3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il capo VI-bis del Titolo XVI.».

2. Al comma 1, dell'articolo 113, dopo la parola “*alla*” sono aggiunte le seguenti “*cancellazione dell’intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di*” e dopo la lettera “*g*” è aggiunta la seguente: “*h) limitatamente agli intermediari di cui all’articolo 274-ter, comma 1, non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è escluso da esso*”.

3. Al comma 1, dell'articolo 242, dopo la lettera “*e*” è aggiunta la seguente: “*e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso*”.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, sentita l'IVASS, è nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di cui all'articolo 274-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di nomina del stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera f), del comma 1 dell'articolo 274-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispone e comunica all'IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all'assemblea di cui al comma 1, le modalità di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio.

6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 5, il collegio promotore provvede alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 1. L'assemblea si svolge entro trenta giorni dalla convocazione.

7. Il comitato di gestione provvisorio è composto da cinque persone. La composizione del comitato di gestione provvisorio riflette il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le

decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte con la maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti del comitato di gestione provvisorio si applica l'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

8. Il comitato di gestione provvisorio redige lo Statuto entro non oltre trenta giorni dalla sua nomina e lo trasmette senza indugio all'IVASS per l'approvazione. L'IVASS approva lo Statuto entro trenta giorni.

9. Nelle more dell'approvazione dello Statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni, il comitato di gestione provvisorio amministra il Fondo ed esercita i poteri di cui al Titolo XVI, Capo VI-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche sulla base di apposita convenzione da stipularsi con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. I poteri del comitato di gestione provvisorio comprendono quelli di cui all'articolo 274-*sexies*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

10. I contributi di cui all'art. 274-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono versati entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio.

Titolo V

Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali

Capo I

Lavoro e politiche sociali

ART. 26.

(Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «a 1,5 volte», sono sostituite dalle seguenti: «all'importo»;

b) al comma 11, ovunque ricorrano, le parole: «a 2,8 volte», sono sostituite dalle seguenti: «a 3,3 volte».

ART. 27.

(Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi)

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra

l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

6. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'Istituto nazionale di previdenza sociale esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 6 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al miglioramento dei saldi di bilancio.

8. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 28.

(Disposizioni in materia di regime previdenziale nel settore dell'intermediazione nel commercio)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. A chiunque eserciti, in qualsiasi forma, attività di promozione o di propaganda o di procacciamento d'affari, finalizzata, anche indirettamente, alla conclusione di contratti, si applica la normativa in materia di contribuzione previdenziale integrativa prevista per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

2. Detta normativa in materia di contribuzione previdenziale integrativa si applica, altresì, ai lavoratori autonomi che svolgono attività abituale di vendita diretta a domicilio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173.

3. L'attività di promozione della conclusione di contratti può essere svolta in modo non stabile solo per un periodo non superiore a sessanta giorni anche non consecutivi e frazionabili nell'arco dello stesso anno. Il soggetto, in possesso dei necessari requisiti, dovrà comunque presentare domanda di iscrizione presso la sede camerale della provincia in cui risiede o ha sede l'impresa. L'iscrizione nell'apposita sezione del Repertorio economico amministrativo (REA) determinerà l'obbligo di pagamento del diritto annuale.

4. Il comma 6 dell'articolo 343 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.

5. In sede di prima applicazione, ai fini dell'aggiornamento del bilancio tecnico-attuariale, è fatto obbligo a ENASARCO di verificare e di censire, con il supporto delle Camere di Commercio, i propri iscritti alla data del 31 dicembre 2024».

ART. 29.

(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)

1. Al comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il periodo 2023-2024» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2023».

2. Per l'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- 5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

ART. 30.

(Misure di flessibilità in uscita)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
3. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1-*bis* si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.»;

b) al comma 2, le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter»;

c) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

4. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024» e le parole «di almeno 62 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 62 anni per l'anno 2023 e 63 anni per l'anno 2024»;

2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

3) al terzo periodo, in principio, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023,»;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni anticipate di cui al presente articolo, le quote da calcolare con il sistema retributivo, ai sensi del articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono ridotte in misura pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995 relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di cui all'articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, qualora l'età dell'assicurato al momento del pensionamento sia inferiore al predetto requisito anagrafico. Con riferimento ai dipendenti pubblici, la disposizione di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di accesso a pensione all'età prevista dal limite ordinamentale.»;

b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;

c) al comma 6, lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024»;

d) al comma 7, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

5. All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «al comma 283» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

ART. 31.

(Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)

1. Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1,

comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 2. L'indennità è erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

2. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 2 che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

4. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

5. I requisiti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

6. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

7. L'importo di cui al comma 6 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

8. I limiti di importo di cui al comma 7 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

9. La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

10. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

11. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032, e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

13. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 12, è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 0,35 punti percentuali dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

14. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10.

ART. 32.

(Adeguamento delle speranze di vita)

1. All'articolo 15, comma 2, e all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite delle seguenti «fino al 31 dicembre 2024».

ART. 33.

(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

1. Al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera b) è inserito, in fine, il seguente periodo:
«Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»;

b) all'articolo 10, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».

ART. 34.

(Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 965.
2. Per le domande prodotte dalla dal 1° gennaio 2024 la disposizione contenuta nel comma 1 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 965.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nell'allegata tabella A. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
4. Per le domande prodotte dalla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione contenuta nei commi precedenti si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della medesima tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
5. L'applicazione dei commi da 1 a 4 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente.

ART. 35.

(Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)

1. A valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a trenta euro giornalieri, per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. E' prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per

la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata, per l'anno 2024, nel limite di spesa di euro 19 milioni. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. All'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo II

Famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale

ART. 36.

(Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti «settimo periodo»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell' articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

ART. 37.

(Misure in materia di congedi parentali)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della

retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

ART. 38.

(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5 [Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti], per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

3. Per gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 39.

(Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)

1. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economico equivalente (ISEE) sono esclusi i titoli di stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 40.

(Misure in materia sociale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Le risorse di cui al

primo periodo sono ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. All’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.2025 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze.».

4. Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’attuazione, nel monitoraggio e nell’analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) dell’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Capo III Disabilità

ART. 41.

(Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità)

1. Al fine di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 581.807.485 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 666.807.485 per l’anno 2026 ed euro 616.807.485 annui a decorrere dal 2027.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una delle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

- e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;
- g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità;
- i) dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità.
4. L'utilizzo del fondo di cui al presente articolo è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo, sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per le finalità di cui alle lettere *b), c), d), e), f) g), h)*, e per le finalità di cui alla lettera *a)*, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.
5. A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

Titolo VI Sanità

Capo I Misure per il potenziamento del sistema sanitario

ART. 42. (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, [CCNL e ACN], 43 [tariffa oraria medici], 44 [Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica] 45 (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali), 46 [Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa], 47 [Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati], 49 [Finanziamento per aggiornamento dei LEA], 51 [Ulteriori misure in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale] e 67, commi 2 e 3 [Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà].

ART. 43. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il